

Raccolta n.ro 3.886

Allegato "B"

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede, Scopi e Patrimonio

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge numero 108 del 7 marzo 1996, ss.mm.ii. nonchè ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice Terzo Settore") e dei relativi decreti di attuazione, delle norme del Codice civile, la **"Fondazione Umbria per la prevenzione dell'Usura Ente del Terzo Settore"**, in breve anche **"Fondazione Umbria per la prevenzione dell'Usura ETS"**, d'ora in avanti denominata "Fondazione".

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

1. La Fondazione ha sede legale in Perugia, Via Ruggero D'Andreatto, numero 29/B e opera in ambito regionale.

Articolo 3

1. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, primo comma, del Codice del Terzo Settore lettere "u", "v" e "w", avvalendosi anche dell'attività di volontariato:

- ≠ erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 Codice Terzo Settore, co. 1 lettera "u");
- ≠ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art. 5 Codice Terzo Settore, co. 1 lettera "w")
- ≠ promozione cultura della legalità (art. 5 Codice Terzo Settore, co. 1 lettera "v").

In particolare la Fondazione:

- ≠ opera per l'adozione e la gestione di iniziative che concorrano alla prevenzione del fenomeno dell'usura e al superamento dello stato di indebitamento che esponga al rischio di usura;
- ≠ assume iniziative a favore di singoli, famiglie e di micro imprese, che non riescono a ottenere il credito bancario ordinario e pertanto a rischio di usura, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari convenzionati per favorire la concessione di finanziamenti nel rispetto dei criteri di meritevolezza previsti dalla Legge 7 marzo 1996 n°108 e relativo decreto di attuazione;
- ≠ sostiene le vittime di usura che si siano rivolte all'Autorità



Giudiziaria, nei termini e con le modalità previsti dal D.P.R. n. 51 del 29 gennaio 1997, dal presente statuto e dalle norme regolamentari adottate dalla Fondazione;

- € rilascia garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati per favorire la concessione di finanziamenti a persone, famiglie e microimprese che non hanno capacità economico-patrimoniali per ottenere il credito bancario ordinario, ma presentano potenzialità economiche future che possano giustificare l'assunzione di impegni responsabilizzanti (microcredito sociale). Per questi interventi saranno utilizzati fondi specifici costituiti da contributi a tal fine specificatamente destinati;
- € organizza azioni di "fundraising" e connesse attività e iniziative di marketing, intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di attività riconducibili a quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia";
- € individua nuove metodologie di ricerca e sviluppo del dialogo con i cittadini per una maggiore emersione di situazioni a rischio di usura;
- € individua adeguati approcci, anche psicologici, per la soluzione di problemi a seconda delle diverse caratteristiche presentate dagli utenti;
- € opera per un'omogeneizzazione degli interventi, delle azioni e della legislazione anche a livello europeo nel campo del sovraindebitamento e della prevenzione dell'usura;
- € informa, anche attraverso idonee campagne conoscitive, i cittadini sui servizi esistenti a sostegno delle situazioni problematiche al fine di dare sicurezza a chi si trova in situazione di disagio e favorire la fiducia nelle Istituzioni;
- € ricerca strategie e sinergie diffuse nel campo della formazione e dell'informazione;
- € fornisce e richiede collaborazioni a istituzioni, Enti pubblici e privati, Associazioni e Organizzazioni di qualsiasi natura che s'interessano - a vario titolo e con specifiche competenze - dei temi dell'usura, del sovraindebitamento e del microcredito sociale;
- € supporta la ricerca sulle tematiche del sovraindebitamento anche se dovuto a situazioni di ludopatia;
- € promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai centri di ascolto;
- € promuove e organizza mostre, conferenze, convegni, esposizioni e manifestazioni sugli obiettivi che la Fondazione si prefigge;
- € assume qualunque iniziativa idonea a raggiungere gli scopi della Fondazione.

Gli interventi della Fondazione possono essere effettuati di

concerto con i Consorzi di Garanzia Fidi di cui all'articolo 15 della Legge n. 108/1996, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, anche attraverso Società di gestione e imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari di utilità sociale.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 6 del D.Lgs. N. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività principali di interesse generale.

Articolo 4

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dal fondo di dotazione originario formato dai conferimenti in denaro dei Fondatori di cui all'atto a rogito del Dottor Marco Ottaviano Sciarra, già Notaio in Perugia, in data 30 gennaio 1996, repertorio numero 65.623, raccolta numero 4.628, registrato a Perugia il 6 febbraio 1996, sarà incrementato da:
 - € accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione;
 - € liberalità ricevute, espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
 - € contributi, non aventi specifica destinazione, dello Stato e di Enti pubblici e privati;
 - € contributi ordinari e periodici da parte dei soggetti aderenti alla fondazione, nella misura e con le modalità disciplinate da apposite norme regolamentari;
 - € benefici finanziari derivanti da norme comunitarie, statali o regionali.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari,
3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da conservarne il valore nel tempo e ottenerne un'adequata redditività.

Articolo 5

1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione utilizza:
 - € i redditi derivanti dal patrimonio;

- € i contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali;
 - € ogni eventuale altro contributo o introito.
2. Per le spese di gestione potrà utilizzare i contributi non finalizzati al rilascio di garanzie alle banche per favorire la concessione di finanziamenti e parte delle rendite di tutti i contributi previa autorizzazione - ove necessaria - da parte degli eroganti.

Articolo 6

1. Presso la Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche e private, un Fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operante secondo i criteri dettati dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, dalle sue norme di attuazione recate dal D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e dalle loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Tale Fondo speciale deve avere una separata gestione amministrativa e contabile.
3. I criteri specifici di meritevolezza di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) del D.P.R. 315/97, in attuazione dell'art. 15, co. 6, della Legge 108/96, sono:
- € effettivo stato di bisogno del richiedente;
 - € serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato del bisogno;
 - € capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
 - € fondate prospettive di sottrarre l'indebitamento all'usura.
4. I richiedenti - persone fisiche, famiglie e micro imprese - devono avere la residenza o la sede in un Comune della Regione Umbria.
5. L'amministrazione del fondo è affidata al Consiglio Direttivo che, dal punto di vista operativo, lo esercita anche attraverso il proprio comitato esecutivo avvalendosi di eventuali consulenti esterni nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Titolo II

Organi della Fondazione

Articolo 7

1. Gli Organi amministrativi della Fondazione sono:
- a) Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Organo di controllo.

Gli Organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.


TITOLO III

Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti

Articolo 8

1. Il Collegio generale dei fondatori e sostenitori benemeriti è costituito dai rappresentanti legali, o loro delegati, di tutti i fondatori e sostenitori benemeriti della Fondazione.
2. Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per esaminare e approvare il bilancio di previsione dell'esercizio in corso e il bilancio di esercizio della fondazione, con l'obbligo di destinare gli eventuali utili o avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oppure a patrimonio.
3. Al Collegio sono attribuite le seguenti funzioni:
 - determinazione del numero dei componenti del consiglio direttivo ed elezione degli stessi, secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando adeguate forme di rotazione nonché loro revoca;
 - nomina e revoca dei componenti dell'Organo di controllo, stabilendone i compensi;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della fondazione e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - approvazione del programma annuale di attività della fondazione;
 - approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio annuale;
 - deliberazioni in materia statutaria;
 - elezione del Presidente onorario;
 - deliberazione in ordine all'eventuale scioglimento della fondazione.
4. Le sedute del collegio si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per le modifiche statutarie è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. La convocazione del Collegio viene fatta dal Presidente della Fondazione (o, in caso di suo impedimento, da altro membro del consiglio direttivo delegato dal Consiglio stesso), con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, di sua iniziativa o su richiesta di almeno il 30% dei suoi componenti o del consiglio direttivo. In questi due ultimi casi, la convocazione deve avvenire il prima possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato con qualsiasi mezzo che garantisca prova dell'avvenuta ricezione con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data in cui è fissata la riunione.
6. Le sedute del collegio sono pubbliche.
7. Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da chi espressamente designato dagli intervenuti.
8. E' ammessa la partecipazione alle adunanze del Collegio in Audio/videoconferenza, purchè sia consentito al Presidente e al



Segretario di accertarsi dell'identità e legittimazione degli intervenuti e sia consentito agli intervenuti stessi di fare dichiarazioni da mettere a verbale ed esercitare correttamente il diritto di voto.

Titolo IV

II Consiglio Direttivo

Articolo 9

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di quattordici membri, eletti dal Collegio Generale con le modalità di cui al superiore articolo 8, oltre al Presidente della Fondazione.

2. I Consiglieri eletti devono possedere i requisiti previsti dal D.M. del 6 agosto 1996 e almeno due di essi devono aver maturato esperienze o competenze nei settori di intervento della Fondazione.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di carica e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I membri possono essere rieletti.

4. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo elegge il Presidente (al di fuori dei propri membri come previsto al successivo articolo 12) e il Vice Presidente (tra i propri membri) che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci con gli stessi poteri; la firma fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

5. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando i propri dati anagrafici completi, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il consiglio direttivo può delegare specifiche funzioni:

-- a propri componenti con funzioni di rappresentanza verso i terzi nei limiti dei poteri delegati;

-- a un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di suoi componenti compreso tra 3 e 5, scelti secondo criteri di competenza e rappresentatività, assicurando periodiche forme di rotazione nonché specificando l'oggetto e la durata dell'incarico.

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente - ovvero, in caso di urgenza o di sua comprovata assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da almeno 5 consiglieri congiuntamente - ogni volta che lo ritenga opportuno e, di regola, almeno due volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Consiglieri, o l'Organo di controllo, ne facciano richiesta motivata al Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede della Fondazione, o comunque nel territorio della Repubblica Italiana. E' ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio in Audio/videoconferenza, purchè sia consentito al Presidente e al Segretario di accertarsi dell'identità e legittimazione degli intervenuti e sia consentito agli intervenuti stessi di fare dichiarazioni da mettere a verbale ed esercitare correttamente il diritto di voto.

2. Il Presidente - o il Vicepresidente in caso di sua comprovata assenza o impedimento - stabilisce l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri, a mezzo e-mail oppure con mezzi che comprovino l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi speciali di urgenza la convocazione può avvenire telefonicamente, con un preavviso di sole 48 ore. In caso di presenza di tutti i suoi componenti, la riunione del Consiglio Direttivo può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati, purchè tutti i componenti si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e non si oppongano alla loro trattazione.

3. Per la validità delle sedute occorre l'intervento della maggioranza degli aventi diritto.

4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a voto palese.

6. Il Segretario del Consiglio Direttivo è nominato all'inizio della seduta dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, che indicherà persona facente parte della struttura della Fondazione.

Articolo 11

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, provvede all'eventuale assunzione del personale e a conferire incarichi di collaborazione con professionisti e consulenti esterni.

2. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente e il Vicepresidente come in precedenza indicato;
- b) stabilire l'importo delle disponibilità finanziarie che potrà essere impegnato per il rilascio di garanzie, nonché l'importo massimo di ogni singola garanzia per forma tecnica di intervento;
- c) adottare e approvare i Regolamenti;
- d) discutere e approvare i programmi generali della Fondazione e i programmi specifici di attività predisposti dal Presidente;
- e) deliberare sulle richieste di adesione alla Fondazione di sostenitori benemeriti;
- f) redigere annualmente il bilancio di previsione, che dovrà essere approvato entro il 31 Dicembre precedente la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, nonché il bilancio di esercizio, che dovrà essere approvato entro

quattro mesi dalla data di chiusura del relativo esercizio, come previsto dal successivo articolo 18, unitamente a una relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere;

- g) deliberare il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e così, in particolare, con elencazione esemplificativa e non tassativa:
 - deliberare l'accettazione e l'utilizzazione di donazioni e lasciti, e l'accensione di mutui e finanziamenti;
 - deliberare gli acquisti dei beni mobili, nonché la loro utilizzazione e alienazione;
 - decidere l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché l'eventuale concessione di ipoteche sui beni stessi;
- h) discutere e approvare eventuali collaborazioni con organismi di studio, indagine e ricerca italiani ed esteri;
- i) verificare per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause di sospensione e di decadenza, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
- j) nominare eventualmente un Direttore con i compiti di elaborare progetti, proposte e programmi annuali in ordine alle varie iniziative della Fondazione sulla base di direttive di massima del Consiglio Direttivo, di adottare i provvedimenti necessari per assicurare la regolare esecuzione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della Fondazione. In mancanza della nomina di un Direttore, i compiti sopra indicati saranno svolti dal Presidente con possibilità di delega ad altri volontari;
- k) deliberare la convenzione - tipo e le singole convenzioni con gli istituti di credito, che disciplinano l'affidamento degli stessi, in modo esclusivo, dell'erogazione dei prestiti, rispetto ai quali la fondazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, nonché dell'istruttoria delle pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, delle azioni per il recupero del credito, previo assenso della fondazione;
- l) deliberare, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che le banche abbiano inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del credito vantato, la copertura dell'esposizione nei confronti degli istituti di credito, nel limite della garanzia prestata e con le modalità e i criteri previsti dal regolamento.

Titolo V

Il Presidente

Articolo 12

1. Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta e al di fuori del proprio seno il Presidente della Fondazione scegliendolo tra persone residenti in Umbria e in possesso degli specifici requisiti di onorabilità previsti dal D.M. del 6 agosto 1996, scegliendo tra persone dotate di particolare esperienza e professionalità negli

ambiti di attività della Fondazione che per autorevolezza e statura morale siano idonee ad affermarne il prestigio e l'operatività. Non può essere eletto Presidente né un componente del Consiglio Direttivo né un Fondatore o sostenitore benemerito.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- c) predispone il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) rilascia, ove lo ritenga opportuno, deleghe speciali; promuove in ogni grado di giurisdizione le liti nelle procedure esecutive e ingiuntive;
- e) vigila sull'attività della fondazione;
- f) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso nella prima seduta utile successiva per la ratifica del suo operato;
- g) nomina, qualora se ne verifichi la necessità, gli avvocati con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessata la Fondazione;
- h) provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi e ai rapporti con i volontari e con il personale dipendente, nonché con i collaboratori esterni;
- i) assume le opportune iniziative e adotta tutti i provvedimenti per dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Titolo VI

Organo di controllo

Articolo 13

1. Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, ss.mm.ii., l'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due membri supplenti. Viene nominato dal Collegio generale come previsto al superiore articolo 8. Dura in carica tre esercizi, scade insieme al Consiglio Direttivo e i membri sono rinominabili.

2. Tutti i membri dell'Organo di Controllo - effettivi e supplenti - devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili (art. 2397 C.C.); le eventuali cause d'ineleggibilità o decadenza sono quelle previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

3. I membri dell'Organo di controllo devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle del Collegio Generale, per cui devono essere comunque convocati.

Articolo 14

1. L'Organo di controllo esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001,



[Handwritten signature]

n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. In caso di sostituzione del Presidente in corso di mandato il Collegio Generale provvede alla nomina con scadenza fine mandato.

5. Il Presidente e i membri effettivi non possono far parte del Consiglio Direttivo; possono invece assumere cariche negli organi di altre Società o Enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

6. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) ss.mm.ii., ovvero qualora lo ritenga comunque opportuno, il collegio Generale affida la funzione della revisione legale al Collegio Sindacale. Può comunque, in alternativa, nominare un Revisore legale dei Conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VII

Norme generali concernenti i componenti gli organi della Fondazione

Articolo 15

1. Tutti i componenti degli organi della Fondazione hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione stessa.

2. I membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere nominati di nuovo.

3. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza negli Organi, la sostituzione deve avvenire entro quindici giorni dalla vacanza, mediante nuova designazione da effettuare con le stesse modalità di quella effettuata per il componente uscente. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.

3. Nel caso in cui un componente di uno degli Organi venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente della Fondazione e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

4. Ai componenti degli Organi amministrativi e tecnici della Fondazione non spetta alcun compenso. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, in casi particolari, può deliberare il rimborso delle eventuali spese vive sostenute. Fa eccezione l'Organo di controllo, al quale è corrisposto un compenso annuo, preventivamente fissato al momento della nomina con deliberazione del Collegio generale.

Articolo 16

1. Entro sessanta giorni precedenti la data di fine incarico degli Organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione invia a mezzo e-mail o con mezzi che comprovino l'avvenuta ricezione

l'invito agli Enti componenti il Collegio di cui all'articolo 8 a effettuare le indicazioni di competenza, assegnando per tale adempimento il termine di trenta giorni. Entro detto termine le suddette indicazioni dovranno pervenire alla Fondazione; insieme a esse devono essere comunicati i dati anagrafici dei componenti nominati e l'accettazione sottoscritta da parte di questi ultimi.

2. Gli Enti che non provvederanno a effettuare e a comunicare tali indicazioni entro il termine prefissato dal presente articolo, non potranno vantare il diritto a indicare la composizione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo. In tal caso, il Presidente della Fondazione dà immediatamente notizia della mancata indicazione dei nominativi al Collegio Generale, il quale provvederà, entro quindici giorni, di sua iniziativa alle nomine mancanti.

3. In caso di modifiche statutarie che riducano il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e/o dell'Organo di controllo, i Componenti dell'organo interessato dalla riduzione decadono con l'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di competenza; i medesimi rimangono comunque in carica fino alla costituzione del nuovo organo con il compito di provvedere alla ordinaria amministrazione e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di competenza.

4. Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può tenersi conto nella redazione del Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VIII

Bilanci

Articolo 17

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione annuale della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.

3. Il bilancio di esercizio dell'esercizio e il bilancio di previsione sono comunicati dal Consiglio Direttivo all'Organo di controllo.

4. Il bilancio di previsione e quello di esercizio, corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che s'intende svolgere, sono inviati alle Autorità di competenza e resi pubblici nelle forme ritenute più idonee.

5. Il progetto di bilancio, la relativa relazione e l'eventuale bilancio sociale (secondo quanto previsto dall'art. 14 del CTS) sono predisposti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio è redatto in conformità alle modalità definite con decreto del Ministero competente (art. 13 CTS). I documenti citati sono approvati dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Il bilancio approvato va depositato - entro il 30 giugno - presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

6. È fatto espressamente divieto alla Fondazione di distribuire,



anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia prevista per legge.

7. Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

8. Gli Organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità di bilancio, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi, dovuti a eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.

9. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (artt. 13 e 87) e del Codice Civile.

Titolo IX

Facoltà di firma

Articolo 18

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:

a. il Presidente;

b. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 9.

c. I poteri di firma concessi dal Presidente o dal Vice Presidente sono regolati dalle previsioni e specificazioni contenute nei rispettivi atti di delega.

Libri

Articolo 19

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

≠ libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

≠ Libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

≠ Libro degli aderenti alla Fondazione;

≠ Libro delle deliberazioni dei Fondatori e dei Sostenitori Benemeriti.

Titolo X

Organizzazione interna

Articolo 20

1. Per la sua organizzazione interna la Fondazione si avvale prevalentemente di volontari, i quali sono iscritti nel Registro dei Volontari che viene tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Collegio Generale provvede a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La Fondazione può eventualmente assumere, ai sensi dell'art. 16 del CTS, lavoratori dipendenti nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa, ovvero per qualificarne e specializzarne l'attività. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato, dalla contrattazione collettiva e dal Codice del Terzo Settore (art. 8, co. 3 lettera b).

Titolo XI

Estinzione

Articolo 21

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi componenti.
2. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto su indicazione del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a fini di pubblica utilità, a una o più Fondazioni o altri ETS (Enti Terzo Settore) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. I contributi, da chiunque concessi, finalizzati al rilascio di garanzie a banche per favorire la concessione di finanziamenti, dovranno essere restituiti agli eroganti per l'importo degli stessi che risulti libero dagli impegni di garanzia al momento dello scioglimento. Successivamente, con cadenza annuale, dovrà essere restituito il rimanente importo per la parte che nel semestre sia stata liberata dai vincoli di garanzia.

Titolo XII

Presidente Onorario

Articolo 22

Il Presidente onorario della Fondazione è scelto dal Collegio Generale tra i cittadini dotati di particolare esperienza e professionalità negli ambiti delle attività della Fondazione, che per autorevolezza e statura morale, siano idonei a concorrere ad affermarne il prestigio e l'operatività. Egli non fa parte del Consiglio Direttivo, pur avendo facoltà di assistere ai lavori del Consiglio stesso e del Collegio Generale.

Sostenitori Benemeriti

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti, può consentire l'adesione alla Fondazione di sostenitori benemeriti che provvedano all'incremento della dotazione iniziale, equiparati a tutti gli effetti ai fondatori.

Titolo XIII

Disposizioni finali

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo adotta norme regolamentari che disciplinano in particolare:


- a) i limiti, le modalità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze relative ai suoi interventi ivi compresi gli aspetti inerenti l'automazione e la trasparenza dei dati;
- b) la composizione e il funzionamento dei nuclei di valutazione per l'esame e l'istruttoria delle istanze da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- c) il funzionamento del Comitato esecutivo, se istituito;
- d) l'eventuale conferimento di incarichi di consulenza giuridica e finanziaria;
- e) la misura e le modalità di versamento dei contributi ordinari e periodici da parte dei soggetti aderenti alla fondazione;
- f) l'attuazione del presente statuto in tutte le materie dallo stesso fatte oggetto di rinvio o che comunque richiedano, ad avviso del Consiglio Direttivo, una disciplina integrativa.

Articolo 25

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale si farà riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e delle altre norme di legge in materia.



A handwritten signature is written above a circular notary stamp. The stamp contains the text "PAOLO NICCOLÒ" and "NOTAIO". A diagonal line is drawn across the stamp and extends downwards and to the left.